

## LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI: EVOLUZIONE NORMATIVA TRA TUIR E PRINCIPI CONTABILI

di Fernando Del Nero

### Riferimenti

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Art. 90.

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Art. 98.

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Art. 110.

SOMMARIO: **1.** Introduzione - **2.** Patrimonializzazione e principi contabili - **3.** Ambito di applicazione dell'[art. 110](#), comma 1, lettera b), del [Tuir](#) - **4.** Patrimonializzazione e *thin capitalization rule* - **5.** Patrimonializzazione e immobili-patrimonio.

### 1. Introduzione

La definitiva adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), avvenuta con la pubblicazione del [Regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (in GUCE n. L 243 dell'11 settembre 2002), è stata accompagnata dalla consapevolezza che sarebbe stato indispensabile un contestuale intervento legislativo per armonizzare e coordinare le innovazioni derivanti dalla loro applicazione con le disposizioni vigenti in materia di bilancio e in materia fiscale.

Opportunamente pertanto, il nostro legislatore, nel delegare il Governo ad adottare le facoltà richiamate dall'[art. 5](#) del Regolamento (CE), ha previsto in modo espresso, alle lettere *g*) e *h*) dell'[art. 25](#) della [L. 31 ottobre 2003, n. 306](#) <sup>[1]</sup> l'eventuale revisione della normativa fiscale in materia di reddito di impresa e di quella civilistica in materia di bilancio, al fine di renderle compatibili con le novità introdotte, con l'evidente scopo di evitare futuri contrasti normativi in sede di pratica applicazione.

In particolare, con l'entrata in vigore dell'[art. 11](#) del [D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38](#) <sup>[2]</sup> (legge comunitaria), sono state apportate significative modifiche al [Tuir](#) (approvato con [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)), tra cui quella che ha abrogato la disposizione contenuta alla lettera *b*), secondo periodo, del comma 1 dell'[art. 110](#), in tema di capitalizzazione degli interessi passivi di beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa.

La novità introdotta sarà di seguito esaminata, non prima, tuttavia, di aver fornito alcune sintetiche considerazioni sul trattamento contabile riservato a questo specifico argomento dai principi contabili nazionali e internazionali.

### 2. Patrimonializzazione e principi contabili

Secondo il Principio contabile nazionale n. 16, paragrafo D. V, gli oneri finanziari costituiscono spese che di solito vanno imputate a conto economico nell'esercizio in cui vengono a maturazione.

Tuttavia, al verificarsi di determinate condizioni e limiti, è previsto che il costo iscrivibile delle immobilizzazioni materiali, in quanto beni appartenenti all'organizzazione stabile dell'impresa che concorrono alla produzione del reddito dal momento della loro entrata in funzione, possa comprendere anche gli oneri finanziari sostenuti per la loro acquisizione (nel significato di acquisto e costruzione).

In proposito, va rilevato che il documento, nell'ambito della discrezionalità tecnica riconosciuta in sede di redazione del bilancio di esercizio, lascia ampia facoltà di scelta tra la convenienza o meno per l'impresa di capitalizzare gli interessi passivi, con la sola precisazione che questa decisione non venga influenzata da "politiche di bilancio" orientate a differire nel tempo le perdite di esercizio.

A tale scopo, e per evitare un uso distorto della disposizione, il Principio contabile ha posto a carico dell'impresa l'onere di effettuare la capitalizzazione con oculatezza e nel rispetto di determinati requisiti.

In particolare: a) che gli interessi passivi siano riferiti a somme specificamente prese a prestito per l'acquisizione di immobilizzazioni; b) che il periodo di maturazione degli interessi corrisponda con quello di "costruzione", inteso quale periodo compreso tra il momento di concessione dei fondi ed il momento in cui il bene diventa pronto per l'uso, incluso il tempo di montaggio e la messa a punto, e questo riferimento temporale risulti significativo; c) che il finanziamento sia realmente utilizzato per l'acquisizione di beni materiali e immateriali strumentali. Al riguardo si osserva che in presenza di finanziamenti contratti a breve termine, normalmente sostenuti per finanziare le operazioni correnti, vista la difficoltà di riuscire a cogliere un collegamento diretto tra il prestito e l'investimento, viene disposto che l'impresa, per poter procedere alla capitalizzazione, deve essere in grado di determinare con ragionevole approssimazione l'entità del finanziamento destinata al pagamento dei cespiti; d) che il tasso di interesse da applicare sia quello realmente sostenuto per fondi a medio e lungo termine, e in caso di tassi diversi, diventi appropriato utilizzare una media aritmetica ponderata; e) che le differenze di cambio contabilizzate per effetto della estinzione di debiti in valuta estera sostenuti per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali, in virtù della loro natura finanziaria, siano normalmente escluse dalla patrimonializzazione.

Tuttavia, qualora le perdite su cambi derivino da finanziamenti a medio e lungo termine in moneta avente corso legale diverso dall'euro specificamente stipulati per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali e siano riferibili al periodo di costruzione, è ammesso che tali perdite siano assimilate agli oneri finanziari e, pertanto, capitalizzate ad incremento del costo dei cespiti.

Una volta accertata la presenza di queste condizioni, l'applicabilità della disposizione viene comunque subordinata alla verifica della compatibilità del valore patrimonializzato del cespite con la sua capacità di recuperare tramite l'uso tale maggior valore attraverso la creazione di sufficienti futuri flussi di ricavi.

Siffatta valutazione deve trovare fondamento in uno studio dedicato e assume particolare rilievo nel caso di aziende che presentano situazioni in perdita. Solo al termine di tale ulteriore riscontro la patrimonializzazione degli interessi passivi nel costo dei beni materiali e immateriali strumentali potrà considerarsi ammissibile.

L'impostazione restrittiva dei criteri di contabilizzazione voluta dagli IAS/IFRS raramente consente la possibilità di differire i costi nello stato patrimoniale.

In questa prospettiva, lo IASB (*International Accounting Standards Board*) ha ritenuto opportuno riservare un autonomo principio al tema della capitalizzazione degli oneri finanziari, proprio per rimarcare la natura "alternativa" o "di deroga" di un principio generale.

Il Principio contabile internazionale IAS/IFRS n. 23, *Oneri finanziari*, che esamina il trattamento previsto per la contabilizzazione degli oneri finanziari, nei suoi contenuti generali ricalca sostanzialmente il criterio domestico, pur presentando alcune peculiari differenziazioni.

Innanzitutto, lo IAS si preoccupa di fornire una puntuale definizione di onere finanziario precisando che sono compresi, oltre agli interessi passivi su scoperti di conto corrente e su finanziamenti a breve e medio-lungo termine, una serie di altri costi sostenuti dall'impresa per reperire i finanziamenti, quali l'ammortamento di aggi e disaggi, gli interessi passivi compresi nei canoni di *leasing* finanziario, e le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta, considerate rettifiche di interessi passivi.

Diversamente dalla prassi nazionale, gli IAS riconoscono la facoltà di capitalizzazione oltre che sui beni materiali e immateriali strumentali all'attività di impresa, anche sui beni che costituiscono magazzino, alla sola condizione che entrambe queste tipologie di beni richiedano un rilevante periodo di tempo per essere pronti all'uso o alla vendita, come accade, ad esempio, per gli impianti manifatturieri, gli impianti per la produzione di energia e gli immobili per investimento.

Come in precedenza accennato, anche i criteri internazionali prevedono un metodo ordinario di trattamento, *trattamento contabile di riferimento* (raccomandato), secondo cui gli oneri finanziari devono essere rilevati nel conto economico come costi di competenza dell'esercizio nel quale sono sostenuti; ammettono, tuttavia, quale *trattamento contabile alternativo consentito*, la possibilità di imputare ad incremento del costo gli oneri finanziari direttamente sostenuti per l'acquisto, la costruzione o la produzione di un bene che giustifica una

capitalizzazione: quando, cioè, gli oneri sono così inscindibilmente collegati con l'investimento cui si riferiscono che non sarebbero mai stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per realizzare quel particolare bene.

Se, infatti, in questa circostanza è intuitivo individuare gli oneri finanziari che possono essere oggetto di capitalizzazione quando sono riferiti a finanziamenti dedicati e finalizzati ad uno specifico investimento (cosiddetti finanziamenti di scopo), altrettanto non può dirsi in assenza di un legame diretto tra i finanziamenti presi a prestito e gli investimenti realizzati.

In quest'ultimo caso, pertanto, la quantificazione degli oneri finanziari da capitalizzare deve consistere in un valore calcolato con procedimento valutativo applicando alle spese sostenute per quel particolare bene un tasso di capitalizzazione ottenuto dalla media aritmetica ponderata degli oneri finanziari relativi a tutti i finanziamenti generici in essere durante il periodo di riferimento.

Il momento iniziale a partire dal quale è consentita la facoltà di esercitare la patrimonializzazione viene individuato dagli IAS, oltre che in quello di produzione fisica del bene, anche nel momento antecedente in cui sono in corso le attività preparatorie per predisporre il bene per il suo utilizzo o per la sua vendita, purché in questo caso venga comunque svolta una concreta attività di valorizzazione. Ciò comporta che la capitalizzazione deve considerarsi conclusa nel momento in cui la produzione fisica del bene è completata.

Infine, analogamente a quanto considerato dai principi nazionali, anche lo IAS 23 richiede che l'impresa, prima di procedere alla capitalizzazione, esegua una verifica volta a valutare se tale incremento di valore potrà comportare benefici economici futuri: solo in questo caso, infatti, gli oneri finanziari potranno legittimamente aggiungersi come parte integrante del costo del bene.

### **3. Ambito di applicazione dell'art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir**

Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 110 del **D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**, dispongono, nella sostanza, che nella quantificazione del costo dei beni da assumere per la determinazione del reddito di impresa si devono comprendere, oltre naturalmente al costo del bene, tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

Come anticipato nelle premesse, il secondo periodo della lettera b) è stato riformulato dall'art. 11, comma 1, lettera e), n. 1), lettera a), del **D.Lgs. n. 38/2005**, nell'ambito delle norme di adeguamento della disciplina del reddito di impresa al recepimento dei principi contabili internazionali, con lo scopo di ripristinare un corretto coordinamento tra le due discipline.

Nella sua nuova versione, la lettera b) non reca più la previsione secondo la quale la capitalizzazione degli interessi nel costo dei beni poteva considerarsi possibile "... fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi ...".

Per comprenderne la portata occorre ripercorrere brevemente lo scenario in cui opera.

Nel testo previgente, il legislatore aveva introdotto una deroga al principio di carattere generale riconoscendo la possibilità di differire ad incremento del costo di alcuni specifici beni gli interessi passivi sostenuti per la loro acquisizione o per la loro fabbricazione interna o presso terzi.

Più in dettaglio, aveva previsto una diversa disciplina di capitalizzazione per i beni strumentali materiali e immateriali acquistati, rispetto a quelli che subiscono un processo di fabbricazione sia esso interno o esterno all'azienda: infatti, mentre per i primi la patrimonializzazione è riferibile ai soli interessi passivi specificamente sostenuti per prestiti finalizzati all'acquisizione, per i beni costruiti il costo poteva comprendere tutti gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione ancorché nei limiti della quota ragionevolmente imputabile ai medesimi.

In entrambi i casi la sospensione dei costi era consentita fino al momento della loro entrata in funzione ed era subordinata alla loro imputazione nel bilancio ad incremento del costo dei beni.

Al riguardo, era stato evidenziato <sup>[3]</sup> che questa differente impostazione, tra la valutazione dell'acquisto e la valutazione della costruzione, risultava in contrasto con la previsione civilistica di cui al n. 1) dell'art. 2426

del codice civile, nella parte in cui sembra escludere del tutto la capitalizzazione degli interessi per i beni acquistati, in quanto ritenuti non idonei a determinarne il valore economico.

L'intervento riformatore, pur mantenendo lo stesso assetto normativo del testo previgente, appare ispirato dalla *ratio* di uniformarne il contenuto al cambiamento intervenuto nelle regole contabili per effetto dell'introduzione dei principi contabili internazionali.

Sotto questo profilo, infatti, il superamento del diverso trattamento tra beni acquistati e fabbricati, da un lato, e la mancata riproposizione del richiamo agli interessi "per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi", dall'altro, non può che essere interpretata con la volontà del legislatore tributario di estendere la capitalizzazione non solo in presenza di finanziamenti di scopo, cioè intrinsecamente collegati ad uno specifico investimento, bensì anche nel caso di mutui presi a prestito in modo generico, alla sola condizione che ne avvenga l'iscrizione in bilancio in perfetta sintonia con il dettato civilistico.

Inoltre, si è propensi a ritenere che la stessa scelta di abrogare la previsione che stabiliva la capitalizzazione "fino al momento della loro entrata in funzione", sia deputata ad eliminare la dissociazione con la disposizione civilistica in merito alla non coincidenza dell'imputazione temporale degli interessi passivi <sup>[4]</sup>.

Infatti, sia il principio contabile nazionale sia analogamente quello internazionale, nel definire il termine ultimo entro il quale capitalizzare, fanno riferimento ad un differente momento in cui i beni sono "pronti all'uso" o "sono sostanzialmente completate tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene".

Appare pertanto evidente che, senza l'intervento volto ad armonizzare le due disposizioni (civilistica e fiscale), sarebbe risultato impossibile continuare ad applicare la previsione fiscale nel momento successivo al completamento del bene e fino alla sua entrata in funzione, per la contestuale impossibilità di iscrivere tali poste (interessi passivi) in bilancio.

Più precisamente, la mancata ottemperanza all'obbligo strumentale in questione, al di là di ogni considerazione di diritto, avrebbe comportato di fatto una implicita disapplicazione della regola fiscale.

In questa ottica, dunque, la scelta operata dal legislatore di vincolare la capitalizzazione degli interessi passivi alla loro iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale si sostanzia nella norma che impone di assumere le risultanze contabili (civilistiche) quale base di partenza per la determinazione dell'imponibile fiscale <sup>[5]</sup>, soprattutto ora che sono state superate quelle disposizioni civilistiche che legittimavano l'inquinamento del bilancio per motivi fiscali <sup>[6]</sup>.

#### **4. Patrimonializzazione e *thin capitalization rule***

Come noto, tra le novità introdotte dalla riforma fiscale l'**art. 98** del **Tuir** disciplina l'applicazione della capitalizzazione sottile (cosiddetta *thin capitalization rule*).

In particolare, con questa disposizione il legislatore tributario ha introdotto alcune misure volte a limitare la deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti da soci qualificati o da sue parti correlate, nelle situazioni in cui si presume un uso "fiscale" della sottocapitalizzazione.

In questa prospettiva, tralasciando ogni approfondimento su questa specifica materia, ai fini del nostro esame, resta da chiarire quali rapporti intercorrono tra la *thin cap* e le norme del **Tuir** che consentono la patrimonializzazione degli interessi passivi.

In proposito, a sancire la rilevanza degli interessi capitalizzati ai fini della *thin cap* è intervenuta la Direzione centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate con la recente **circolare n. 11/E del 17 marzo 2005** (in "*il fisco*" n. 13/2005, fascicolo n. 2, pag. 2022) che, nel fornire le prime indicazioni per l'applicazione della norma, ha precisato: "che la *thin capitalization rule* si rende applicabile anche a tali fattispecie, stante la portata generale delle disposizioni contenute nell'**art. 98** del **Tuir** che si riferiscono indifferentemente a tutti gli interessi passivi derivanti da finanziamenti, prescindendo dalla modalità di imputazione degli stessi e dalla loro eventuale patrimonializzazione".

Sul piano ermeneutico, questo intervento è da accogliere con favore perché è coerente con la maggiore apertura prevista dai principi contabili e tende a rendere neutrale la deducibilità degli interessi passivi nei riguardi delle scelte imprenditoriali, dissuadendo il contribuente dal redigere bilanci non veritieri.

È indubbio, infatti, che una diversa interpretazione avrebbe potuto favorire dei comportamenti strumentali ad ottenere solo vantaggi fiscali a scapito della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

## 5. Patrimonializzazione e immobili-patrimonio

Un'ultima considerazione merita il trattamento fiscale riservato agli interessi passivi relativi agli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione è diretta l'attività di impresa, cosiddetti immobili-patrimonio o investimento.

In proposito, l'**art. 90**, comma 1, del **Tuir** dispone testualmente che questi immobili in quanto estranei all'esercizio di impresa "concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero ...".

La disciplina testé indicata, si rinviene in quella parte degli artt. 37, comma 4-*bis*, e 90, comma 1 <sup>[7]</sup>, dello stesso decreto che prescrive che il reddito medio ordinario degli immobili-investimento è determinato su base catastale, secondo le regole proprie dei redditi fondiari, ed è pari al maggiore tra la rendita catastale rivalutata ed il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del medesimo, delle spese di manutenzione ordinaria, documentate, sostenute e rimaste effettivamente a carico per riparare, rinnovare o mantenere in efficienza gli edifici e gli impianti tecnologici esistenti.

La *ratio* di questa scelta normativa, sembra doversi ricercare nella esigenza di assicurare che i proventi e gli altri costi, diversi dalle spese di manutenzione ordinaria, che non traggono origine dallo svolgimento di una attività di impresa non interferiscano con la sua determinazione del reddito.

Tale risultato viene, quindi, perseguito attraverso il ricorso alle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione necessarie per neutralizzare l'utile o la perdita risultante dal conto economico da queste indebite interferenze.

A fronte di ciò, al comma 2 dello stesso art. 90 viene espressamente sancita la totale indeducibilità fiscale delle spese e degli altri componenti negativi riferibili a tali beni.

Anche questa soluzione sembra trovare adeguata giustificazione nella volontà del legislatore di evitare la deducibilità di quei costi che ritiene già considerati nella formazione delle tariffe d'estimo ed impedire, così, una eventuale duplicazione degli stessi.

La portata generale della norma fa propendere per l'inserimento, nel novero delle spese e degli altri componenti negativi non deducibili riguardanti gli immobili civili non strumentali, anche degli interessi passivi, non rilevando la circostanza che si tratti di interessi di finanziamento o di funzionamento <sup>[8]</sup>; con la conseguenza di superare la contraria tesi dottrinale <sup>[9]</sup> che, viceversa, ne sostiene la rilevanza fiscale sul presupposto secondo cui l'**art. 7** del **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604** non include la detrazione degli interessi passivi nella determinazione della tariffa di estimo catastale, riconoscendone così la deducibilità.

Sul punto, si segnala il recente definitivo chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006** <sup>[10]</sup>.

In particolare, l'Agenzia, nel rispondere ad uno specifico quesito proposto da una società immobiliare sulla possibilità di detrarre gli interessi passivi pagati su mutui contratti per l'acquisto di fabbricati abitativi concessi in locazione e gli interessi passivi pagati su conti correnti ordinari, dopo aver ripercorso il quadro normativo di riferimento dell'art. 90, conclude sinteticamente con l'affermare il divieto assoluto di deducibilità di tali interessi, a prescindere dal fatto che essi siano di funzionamento o di finanziamento.

Secondo le Entrate, infatti, questa disposizione "ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale di inerenza dei componenti negativi di reddito. Tale norma contiene, infatti, un divieto assoluto di

deducibilità di tutti i componenti negativi relativi agli immobili, compresi anche gli interessi passivi a essi relativi, sia di funzionamento, sia di finanziamento".

L'individuazione dei casi in cui trova applicazione il comma 2 dell'art. 90 non esaurisce, però, i problemi interpretativi che tale disposizione solleva. In effetti, dalla lettura combinata degli artt. 90, comma 2, e 110, comma 1, lettera *b*), sembra potersi ritenere che il divieto di deducibilità degli interessi passivi sia circoscritto ai soli immobili "patrimoniali" acquisiti nella disponibilità dell'impresa a titolo di proprietà.

Se si condivide tale impostazione, si dovrà coerentemente riconoscere interdetto tale divieto qualora lo stesso investimento venga effettuato ricorrendo ad un contratto di locazione finanziaria o ad un contratto di *leasing* operativo. Invero, il diverso trattamento riservato alle due fattispecie sembra anche legittimato dal fatto che lo stesso comma 2 dell'art. 90 è qualificato norma di eccezione dalla stessa Agenzia e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 delle **preleggi**, è insuscettibile di qualsiasi applicazione analogica.

D'altronde, la dimostrazione di questa conclusione si ravvisa anche nella richiamata **circolare n. 11/E**. Nel chiarire, infatti, i rapporti tra la *thin capitalization rule* e la capitalizzazione degli interessi passivi, la Direzione centrale circoscrive il suo ambito applicativo sostenendo che "Soltanto per i beni strumentali - materiali e immateriali - e per gli immobili-merce, la norma deroga a tale principio, consentendo la capitalizzazione degli interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti contratti per la loro costruzione, acquisizione o ristrutturazione".

In definitiva, la soluzione di considerare solo gli immobili strumentalmente impiegati nell'attività oltretutto quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa, autorizzava già, a nostro avviso, una lettura in negativo della disposizione secondo la quale il mancato richiamo agli immobili-patrimonio valorizza il contenuto giuridico degli artt. 90, comma 2, e 110, comma 1, lettera *b*), del **Tuir**, dal cui combinato disposto consegue, appunto, l'impossibilità di applicare la patrimonializzazione di tali interessi.

Note:

<sup>[1]</sup> "g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;  
h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali".

<sup>[2]</sup> "a) alla lettera *b*), il secondo comma è stato sostituito dal seguente: "Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge".

<sup>[3]</sup> Leo-Monacchi-Schiavo, *Le imposte sui redditi*, Milano, 1999, pagg. 1164.

Gli Autori osservano "In proposito si rileva che per i beni costruiti, il criterio di valutazione è coerente con l'impostazione civilistica disciplinata dal citato n. 1) dell'art. 2426, mentre per quelli acquistati, la normativa civilistica sembra escludere la patrimonializzazione degli interessi passivi, evidentemente nel presupposto che detti oneri non sono idonei a influenzarne il valore sul piano economico per cui non sembra corretto che essi si traducano nell'iscrizione di maggiori valori in bilancio".

<sup>[4]</sup> Sull'argomento vd. G.Ferranti, *Interessi passivi nel mirino*, in "Il Sole-24 Ore" del 28 aprile 2005, pag. 25.

<sup>[5]</sup> Tra gli Autori che hanno trattato i rapporti tra bilancio e determinazione del reddito si segnala Miccinesi, *Reddito Delle Persone Fisiche* (imposta sul reddito), in "Digesto delle disc. priv.", IV edizione, volume XII comm., Torino, 1996, pagg. 193-194.

L'Autore rileva "Venendo al sistema di determinazione del reddito d'impresa, questo è incentrato sulle risultanze contabili. Invero nel contesto di un'attività complessa come quella di una impresa commerciale la contabilità assolve la funzione di strumento cui è affidata la rappresentazione analitica dei fatti e delle operazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell'imponibile ... Questo meccanismo di determinazione del reddito d'impresa, che assume il bilancio di esercizio come base per il computo dell'imponibile, con le modificazioni imposte dalle norme fiscali, è nitidamente delineato dall'art. 52 del **Tuir**".

<sup>[6]</sup> Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, **n. 6**, ha, infatti, abrogato il comma 2 dell'**art. 2426** del codice civile che statuiva: "È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie".

<sup>[7]</sup> Periodo aggiunto nell'**art. 90** del **Tuir** dall'**art. 7**, comma 1, lettera a), del **D.L. 30 settembre 2005, n. 203**, convertito dalla L. 2 dicembre 2005 **n. 248**, che ha introdotto la deducibilità delle spese di manutenzione nel limite massimo del 15 per cento del canone di locazione.

<sup>[8]</sup> *Supra*, Leo-Monacchi-Schiavo, *op. cit.*, pag. 868 e pagg. 1164-1165.

Sotto tale profilo gli Autori evidenziano "Resta da stabilire se nelle anzidette rendite siano da ricomprendersi o no tutte le spese, compresi gli interessi passivi riguardanti gli immobili di cui trattasi. La formulazione della norma in esame farebbe propendere per la soluzione positiva, dato che essa sembra contenere un divieto assoluto di deducibilità.

Tale convincimento si basa, peraltro, sulla considerazione che non è stata recepita la proposta dell'On.le Usellini di modificare la formulazione stessa nel senso di dare rilevanza fiscale agli oneri non considerati nelle rendite catastali. Ne dovrebbe conseguire il superamento dell'indirizzo seguito dalla Direzione generale delle imposte dirette con riguardo alla previgente disciplina, secondo cui, mentre erano indeducibili gli interessi passivi di funzionamento e cioè quelli per finanziamenti occorsi per spese di manutenzione, gli interessi passivi di finanziamento in genere, anche se concernenti l'acquisizione di immobili o spese di manutenzione straordinaria, erano, invece, deducibili dal reddito di impresa ai sensi e nei limiti di cui all'**art. 58** del **D.P.R. n. 597 del 1973**".

<sup>[9]</sup> Associazione Dottori commercialisti di Milano, Norma di comportamento n. 156.

<sup>[10]</sup> In "*il fisco*" n. 9/2006, fascicolo n. 2, pag. 1356.